

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente CCDI 2019-2021 – annualità economiche 2019-2020. Parere dell'organo di revisione.

PREMESSO che:

- in data 21 maggio 2018 Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato in via definitiva il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018. Il contratto di validità triennale (1° gennaio 2016 e scadenza 31 dicembre 2018) ha riconosciuto incrementi degli stipendi tabellari ai dipendenti del comparto.
- L'art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) del nuovo CCNL Comparto Funzioni locali ha previsto che lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie fosse incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle Tabelle allegate al CCNL, con le decorrenze ivi stabilite; gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del contratto, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla Tabella B del CCNL.
- L'art. 67 del nuovo CCNL stabilisce che a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili relative al 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato nel medesimo anno a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
- Il medesimo articolo 67 al comma 2 individua le casistiche in cui è ammesso incrementare stabilmente il Fondo ed al comma 7 e dispone che la quantificazione delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui al comma 15, comma 5 del CCNL, debba avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".
- L'art. 11 del D.L. 135/2018 ha disposto che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".
- l'art. 8, comma 6 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto

organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede, che la contrattazione collettiva integrativa “si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- l'art. 40 bis, comma 1, del predetto decreto prosegue sancendo che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ...”;
- l'art. 40, comma 3 sexies, del suddetto decreto prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40/bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il Contratto Decentrato Integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione alla firma definitiva dell'accordo stesso;

CONSIDERATO che:

- Con determinazione del direttore generale n. 40 del 2 febbraio 2018 è stata definita la consistenza del fondo decentrato risorse stabili (personale non dirigente) per l'anno 2018 è stato definito in € 229.119,21 e con il medesimo provvedimento sono stati assunti i relativi impegni di spesa.
- Con determinazione del direttore generale n. 752 del 31 dicembre 2018, in conformità alle nuove disposizioni del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali è stato dato atto che:
 - l'importo unico consolidato (I.U.C.) relativo all'anno 2017 come definito dall'art. 67 comma 1 del CCNL - Comparto Funzioni locale è di € 229.119,21;
 - la consistenza delle risorse a carico del bilancio relative alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è in € 133.158,00;
 - a seguito degli incrementi di parte stabile del fondo risorse decentrate, come indicati nell'art. 67 comma 2 lett a) e b) del citato CCNL e meglio dettagliati in motivazione, l'importo di cui al precedente punto a) è incrementato di € 4,33;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 del CCNL funzioni enti locali 2016 - 2018 il fondo è incrementato di € 2.694,99 pari alle differenze degli incrementi a regime di cui all'art. 64, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali nel corso dell'anno 2018; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere nella medesima data.
- la consistenza del "Fondo risorse decentrate stabili (personale non dirigente) per l'anno 2018" in € 98.660,80.

ATTESO che:

- la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 19/12/2019 una ipotesi di accordo relativo alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per il periodo 2019-2021 con accordo annualità economiche 2019-2020 per il personale non dirigente dell'Agenzia della mobilità piemontese;
- detta ipotesi è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti in data 19/12/2019 (prot. 12734/2019) con allegata relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sottoscritta nella medesima data dal Direttore Generale;

▪ RILEVATO che:

- Il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2019 è stato costituito, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018:
- con determinazione del direttore generale n. 50 del 01/02/2019, e successivamente integrato con:
- determinazione del direttore generale n. 734 del 04/12/2019, al fine di adeguare la parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. k) del CCNL 2016-2018 in relazione alle mobilità di personale in ingresso proveniente dalla Città metropolitana di Torino;
- determinazione del direttore generale n. 781 del 19/12/2019, al fine di far confluire nel Fondo risorse decentrate – parte stabile, ai sensi dell'art. art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018, la R.I.A. e gli assegni ad personam del personale cessato dal servizio nel periodo 2015-2018, erroneamente non oggetto di calcolo nella definizione dei fondi negli anni precedenti.

Il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 sarà oggetto di impegno con specifico provvedimento sulla base del CCDI definitivo.

VERIFICATA

- la compatibilità degli aspetti economico-finanziari rispetto ai vincoli:
- introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi;
- contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livello.

Tanto premesso, il Collegio

ESPRIME

Per quanto sopra evidenziato, parere favorevole alla intesa sull'ipotesi di accordo relativa al CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE 2019-2020-2021 – ACCORDO ANNUALITA' ECONOMICHE 2019 - 2020, siglata dalla delegazione di parte pubblica dell'Agenzia con le delegazioni delle Organizzazioni Sindacali territoriali, con l'allegata relazione illustrativa e tecnico finanziaria coerente con la normativa di legge;

CERTIFICA

la compatibilità degli aspetti economico-finanziari dell'Intesa sull'ipotesi di accordo relativa al CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE 2019-2020-2021 – ACCORDO ANNUALITA' ECONOMICHE 2019 - 2020, rispetto ai vincoli:

- introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi;
- contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livello.

A tal fine si attesta, norma per norma, la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di accordo e si allega al presente Parere la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, quale attestazione del rispetto degli obblighi di legge e di capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente

(Dott. Alberto De Gregorio)

(Dott. Massimo Baiamonte)

(Dott. Roberto Monticone)